




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 705

Disposizioni in materia di benefici penitenziari e altre
misure

*(Conversione in legge del DL n. 162/2022 - approvato dal Senato
A.S. 274)*

N. 12 – 27 dicembre 2022



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 705

Disposizioni in materia di benefici penitenziari e altre
misure

*(Conversione in legge del DL n. 162/2022 - approvato dal Senato
A.S. 274)*

N. 12 – 27 dicembre 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI C.D. OSTATIVI	- 3 -
ARTICOLO 2	- 8 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERTÀ CONDIZIONALE.....	- 8 -
ARTICOLO 3	- 10 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI DIVIETO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI PENITENZIARI	- 10 -
ARTICOLO 4	- 12 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GUARDIA DI FINANZA	- 12 -
ARTICOLO 5	- 13 -
NORME IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ABUSIVE E ORGANIZZAZIONE DI RADUNI ILLEGALI	- 13 -
ARTICOLO 5-BIS	- 14 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 85 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 150, RECANTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI MODIFICA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ	- 14 -
ARTICOLO 5-QUATER	- 14 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PROCESSO PENALE TELEMATICO	- 14 -
ARTICOLO 5-QUINQUIES	- 16 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI DEPOSITO DI ATTI, DOCUMENTI E ISTANZE NEL PROCESSO PENALE	- 16 -
ARTICOLO 5-UNDECIES.....	- 17 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIDEOREGISTRAZIONI.....	- 17 -
ARTICOLO 5-QUATERDECIES	- 17 -
PROROGA DI DISPOSIZIONI PROCESSUALI PER PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI	- 17 -
ARTICOLO 6	- 18 -
MODIFICA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 150	- 18 -
ARTICOLO 7	- 19 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2	- 19 -

ARTICOLO 7, COMMA 1- <i>BIS</i>	- 20 -
SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI DI IRROGAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE.....	- 20 -
ARTICOLO 7, COMMA 1- <i>TER</i>	- 20 -
PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'UNITÀ PER IL COMPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE E PER L'ADOZIONE DI ALTRE MISURE DI CONTRASTO DELLA PANDEMIA	- 20 -
ARTICOLO 7- <i>BIS</i>	- 22 -
FINANZIAMENTO DEL PIANO STRATEGICO-OPERATIVO NAZIONALE DI PREPARAZIONE E RISPOSTA A UNA PANDEMIA INFLUENZALE 2021-2023	- 22 -
ARTICOLO 8.....	- 23 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 23 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato¹, dispone la conversione in legge del decreto - legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARSCoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate dal Senato.

Nel corso dell'esame al Senato, inoltre, il Governo ha depositato una Nota tecnica e fornito taluni chiarimenti: di tali elementi si dà conto nella presente Nota, ove pertinenti.

Il decreto reca all'articolo 8 una clausola di neutralità finanziaria riferita al complesso del provvedimento.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di reati c.d. ostativi

Normativa previgente. L'articolo 4-bis, della legge n. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario - OP) differenzia il trattamento penitenziario dei condannati per delitti caratterizzati da particolare gravità (c.d. delitti ostativi), indicati² dalla medesima disposizione al comma 1, dal trattamento dei condannati "comuni",

¹ A.S. 274.

² L'articolo 4-bis, comma 1, nel testo vigente, elenca i seguenti delitti ostativi: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis e 416-ter c.p. e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni; riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.); induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1, c.p.); produzione e commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.); tratta di persone (art. 601, c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); delitti relativi all'immigrazione clandestina (art. 12 T.U. immigrazione); associazione per delinquere

subordinando alla collaborazione con la giustizia, a norma dell'articolo 58-ter OP, l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario. In tal caso, pertanto, l'espiazione di una condanna relativa ai delitti c.d. ostativi, in assenza di collaborazione con la giustizia, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI OP, esclusa la liberazione anticipata. Siffatto regime restrittivo si estende anche al regime della liberazione condizionale.

Si rammenta che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 97/2021, ha giudicato incompatibili con la Costituzione le norme da ultimo citate, che individuano nella collaborazione con la giustizia «l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale» in contrasto con la funzione rieducativa della pena, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

La norma, modificata al Senato, novella specifiche disposizioni della legge n. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario) in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte dei condannati per specifici reati che non consentono, in ragione della loro gravità, l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (c.d. reati ostativi, di cui all'art. 4-bis, comma 1, della medesima legge). A tal fine la norma: esclude dal novero dei reati ostativi i delitti contro la pubblica amministrazione (per effetto di un emendamento approvato al Senato); estende il suddetto regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari anche ai reati non ostativi connessi con quelli ostativi [comma 1, lett. a), n. 1]; individua le condizioni per l'accesso ai suddetti benefici pur in assenza di collaborazione con la giustizia da parte dei condannati per delitti ostativi [comma 1, lett. a), n. 2] e introduce una nuova disciplina procedimentale per la concessione degli stessi [comma 1, lett. a), nn. 3 e 4].

La norma, in particolare, prevede:

- la novella del comma 1 dell'art. 4 bis, estendendo il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari previsto in caso di condanna per delitti ostativi in assenza di collaborazione con la giustizia, anche all'esecuzione di pene inflitte per delitti diversi da quelli ostativi, quando il giudice della cognizione o dell'esecuzione abbia accertato che tali delitti sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati ostativi ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati [comma 1, lett. a), n. 1];
- la sostituzione, con un nuovo testo, del comma 1-bis dell'art. 4-bis, che nella versione previgente, nei confronti dei condannati per i reati ostativi non collaboranti, consentiva la concessione di

finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, T.U. dogane); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, T.U. stupefacenti); peculato (art. 314 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

benefici e misure nel caso in cui fosse stata accertata l'inesigibilità - per la limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso - o l'impossibilità - a seguito dell'accertamento integrale dei fatti - della collaborazione. In tali casi, la disposizione consentiva la non applicazione della disciplina prevista dal comma 1, subordinatamente all'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. La modifica introdotta sopprime la fattispecie della impossibilità e/o irrilevanza della utile collaborazione con la giustizia (comma 1 *bis*, nel testo previgente) e ridefinisce le condizioni di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione attraverso la riformulazione del comma 1-*bis* e l'introduzione dei nuovi commi 1-*bis.1* e 1-*bis.2*.

Il nuovo comma 1-*bis* prevede che per i condannati per delitti ostativi indicati dalla norma [delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste; scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); delitti relativi all'immigrazione clandestina (art. 12, TU immigrazione); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, T.U. dogane) e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. stupefacenti)] l'ammissione ai benefici in assenza di collaborazione possa avvenire solo in presenza delle seguenti concomitanti condizioni: dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o dell'assoluta impossibilità di tale adempimento; l'allegazione di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione; la revisione critica della condotta criminosa; la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Il nuovo comma 1-*bis.2* estende ai condannati per il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzato alla commissione di uno dei delitti elencati nel comma 1-*bis.1*, l'applicazione delle medesime disposizioni.

Il nuovo comma 1-*bis.1* prevede, altresì, che i condannati per delitti ostativi di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.); induzione, reclutamento, favoreggiamento della prostituzione minorile (art. 600-*bis*, primo comma c.p.); pornografia minorile (art. 600-*ter*, primo e secondo comma, c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) possano essere ammessi ai benefici in assenza di collaborazione solo in presenza delle seguenti concomitanti condizioni: dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o dell'assoluta impossibilità di tale adempimento; l'allegazione di

elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione; la revisione critica della condotta criminosa e ogni altra informazione disponibile; la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Si evidenzia che dal suddetto elenco di delitti ostativi, per effetto di un emendamento approvato al Senato sono stati espunti i seguenti delitti contro la pubblica amministrazione: peculato (artt. 314, comma 1, c.p.); concussione (317 c.p.) e ipotesi specifiche di corruzione (318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, comma 1, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.) [comma 1, lett. a), n. 2]:

- l'integrazione del procedimento per la concessione dei benefici penitenziari per i condannati non collaboranti per reati c.d. ostativi, prevedendo, tra l'altro, che nei casi di cui ai nuovi commi 1-*bis*. e 1-*bis*.1, vengano disposte nei confronti degli stessi, degli appartenenti al rispettivo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali [comma 1, lett. a), n. 3];
- la previsione che, con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, i pareri, con eventuali istanze istruttorie, e le informazioni e gli esiti degli accertamenti, siano resi entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'autorità giudiziaria preposta, prorogabili di ulteriori 30 giorni in ragione della complessità degli accertamenti e che decorso tale termine, il giudice debba decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti [comma 1, lett. a), n. 4].

Nel corso dell'esame al Senato è stata, altresì, disposta la soppressione delle lettere b) e c) del comma 1 che attribuivano al tribunale di sorveglianza, in luogo dell'attuale competenza del magistrato di sorveglianza, la competenza ad autorizzare il lavoro all'esterno e i permessi premio quando si tratti di detenuti condannati per particolari gravi reati.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, per le parti ancora riferibili al testo in esame, ribadisce il contenuto delle disposizioni, ne riferisce le finalità, segnalando il carattere ordinamentale-precettivo e, in parte, di natura procedurale delle stesse. Considerata la predetta natura delle norme, la relazione tecnica afferma, altresì, che queste non determinano nuovi o maggiori oneri, potendo essere applicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

In particolare, viene evidenziato che le disposizioni in esame tengono conto dei recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale, tesi a sancire l'illegittimità di alcune disposizioni che vietavano l'applicabilità dei benefici penitenziari, permessi premio e della liberazione condizionali ai detenuti condannati ed internati per reati di eco mediatica e di alta pericolosità sociale. Le disposizioni sono volte a specificare gli elementi del caso concreto sui quali dovrà fondarsi la prognosi ragionevole circa l'idoneità di un

determinato beneficio penitenziario al proseguimento, per il detenuto condannato e internato, del suo percorso trattamentale e di reinserimento, contemperando in concreto le esigenze di pericolosità sociale derivanti dall'immanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, eversiva o terroristica.

Vengono, inoltre, evidenziati aspetti di contingentamento delle procedure e eventuali vantaggi per l'erario - allo stato non quantificabili – in termini di diminuzione delle spese dovute al trattamento carcerario, venuto meno il divieto in via generale, nel rispetto delle condizioni introdotte, per i detenuti ammessi al diverso regime trattamentale.

Sotto il profilo finanziario, stante già quanto predisposto dalla riforma in tema di lavoro penitenziario (D.lgs. n. 124/2018), non si rilevano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato, il **Governo**³, in risposta ai chiarimenti richiesti, ha ribadito i positivi effetti derivanti dal contingentamento delle procedure e i vantaggi per l'erario determinati dalla diminuzione delle spese dovute al trattamento carcerario nonché l'assenza di un aggravio di oneri per la finanza pubblica. Con specifico riferimento alle novità procedurali introdotte dal comma 1, lett. a), n. 3, è stato confermato che le attività previste rientrano tra le indagini ordinariamente svolte a titolo istituzionale dagli organismi giudiziari interessati, senza che dagli accertamenti effettuati possano derivare costi aggiuntivi sia in termini di risorse umane che strumentali e finanziarie.

Le modifiche e le integrazioni apportate alla norma nel corso dell'esame al Senato non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma è finalizzata alla modifica dell'attuale disciplina relativa all'accesso ai benefici penitenziari da parte di condannati per reati c.d. ostativi, individuando, in particolare, specifiche condizioni che consentano, pur in assenza di collaborazione con la giustizia, l'accesso ai suddetti benefici [comma 1, lett. a), n. 2]. Viene, inoltre, integrata la procedura per la concessione degli stessi, introducendo l'obbligo di acquisire specifiche informazioni e di disporre accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte da parte del condannato e/o del suo nucleo familiare ai fini dell'accesso ai benefici [comma 1, lett. a), n. 3].

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e di quanto confermato nel corso dell'esame al Senato circa la neutralità finanziaria delle

³ Nella documentazione consegnata in Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 4 del 22 novembre 2022.

disposizioni e la possibilità che le stesse possano essere applicate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica ipotizza, altresì, che dalle stesse possano discendere "vantaggi per l'erario" - allo stato non quantificabili - in termini di diminuzione delle spese dovute al trattamento carcerario, venendo meno il divieto, in via generale, alle condizioni indicate, di accesso ai benefici penitenziari per i detenuti aventi i requisiti indicati dalle disposizioni.

Nel corso dell'esame presso il Senato, con specifico riferimento alle novità procedurali introdotte dal comma 1, lett. a), n. 3, è stato, altresì, precisato dal Governo che le attività introdotte rientrano tra quelle già ordinariamente svolte a titolo istituzionale dagli organismi giudiziari coinvolti, senza che dagli accertamenti previsti possano derivare costi aggiuntivi sia in termini di risorse umane che strumentali e finanziarie.

Nulla da osservare, altresì, in merito alla disposizione [comma 1, lett. a), n. 1] che estende l'applicazione del regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari, già previsto per i condannati per i c.d. delitti "ostativi" non collaboranti, ai condannati per delitti "non ostativi" ma che siano caratterizzati da nesso teleologico con i delitti ostativi; ciò in considerazione del tenore ordinamentale della disposizione e della neutralità finanziaria della stessa, indicata dalla relazione tecnica.

Nulla da osservare, infine, con riguardo alle modifiche approvate al Senato che escludono dal novero dei reati ostativi i delitti contro la pubblica amministrazione e confermano la competenza del magistrato di sorveglianza ad autorizzare il lavoro all'esterno e i permessi premio quando si tratti di detenuti condannati per particolari gravi reati, laddove il testo originario del decreto legge devolveva tale competenza al tribunale di sorveglianza.

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di libertà condizionale

La norma interviene sulle condizioni di accesso all'istituto della libertà condizionale (di cui all'art. 2 del DL n. 152/1991) da parte dei condannati per i c.d. delitti ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell'articolo 4 *bis*, della legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario) al fine di tener conto delle modifiche introdotte a tale norma dall'articolo 1 (cfr. *Supra*). Sono, inoltre, apportate modifiche alla disciplina dell'effetto estintivo della

liberazione condizionale e delle prescrizioni di libertà vigilata con riguardo ai soggetti condannati all'ergastolo per i medesimi delitti ostativi (comma 1).

In particolare, il comma 1 alla lettera a) sostituisce con un nuovo testo il comma 1 del citato articolo. La norma introdotta, rispetto all'assetto previgente, ribadisce che l'accesso alla liberazione condizionale è subordinato al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 4 *bis*, della legge n. 354/1975 (come modificato dall'articolo 1) e che si applicano le norme procedurali per la concessione dei benefici contenute in tale articolo.

Il comma 1, lettera b) sostituisce, altresì, il comma 2 dell'articolo 2 relativo alle condizioni di accesso all'istituto per i condannati all'ergastolo per i c.d. reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell'articolo 4 *bis*, della legge n. 354/1975. Per i predetti soggetti, per i quali, in base all'assetto previgente, era escluso l'accesso all'istituto della libertà condizionale, viene previsto che, fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 c.p., la richiesta della liberazione condizionale possa essere presentata dopo che abbiano scontato almeno 30 anni di pena (per i condannati all'ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, rimane quindi il requisito dei 26 anni previsto dall'art. 176 c.p.); occorrono almeno 10 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale per estinguere la pena dell'ergastolo e revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice (per i condannati all'ergastolo per un reato non ostativo e per i collaboranti, occorrono 5 anni ai sensi dell'art. 177 c.p.); la libertà vigilata – sempre disposta per i condannati ammessi alla liberazione condizionale – debba essere accompagnata al divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati o sottoposti a misura di prevenzione per reati specificamente indicati dalla norma.

La relazione tecnica, relativa al testo del provvedimento, non modificato nel corso dell'esame presso il Senato, ribadisce il contenuto della norma e afferma che si tratta di un intervento normativo che rimodula i tempi e le condizioni tanto per l'ammissione alla liberazione condizionale che per l'estinzione della pena dell'ergastolo e le misure di sicurezza personali, evidenziando che la disposizione è di natura ordinamentale e procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri, potendo essere realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato, il **Governo**⁴, in risposta ai chiarimenti richiesti, ha confermato che l'intervento in esame consentirà ad un numero di persone in regime speciale ex 41-*bis*, condannate o internate per ergastoli di tipo ostativo o per altri gravi reati menzionati nelle nuove norme, di richiedere l'applicazione dei benefici penitenziari e, sussistendo i requisiti menzionati ai nuovi commi 1-*bis* e 1-*bis*.1 dell'art. 4-*bis* dell'O.P., gli stessi soggetti avranno accesso alle misure previste dei permessi premio e della liberazione condizionale. Da ciò deriva una diminuzione dei costi trattamentali e di mantenimento in carcere con effetti positivi in termini di risparmio di spesa per la finanza pubblica.

⁴ Nella documentazione consegnata in Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 4 del 22 novembre 2022.

Il Governo ha, altresì, fornito dei dati concernenti la popolazione carceraria sottoposta al regime dell'ergastolo "ostativo" e a quello previsto dall'art. 41-*bis* per gli altri gravi reati menzionati all'art. 4-*bis*. Sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo Dipartimento – Sezione statistica – al 31 ottobre 2022 ci sono 1.297 persone detenute con ergastolo ostativo, mentre sono 10.259 i detenuti condannati per i reati contenuti nell'articolo 4-*bis*, comma 1, dell'Ordinamento Penitenziario. Per quanto riguarda invece il residuo pena alla data del 31 ottobre 2022, sono 485 le persone condannate che hanno maturato i 26 anni di reclusione, considerando la loro data di arresto, mentre sono 227 alla stessa data le persone che hanno maturato i 30 anni di pena.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma interviene sulle condizioni di accesso all'istituto della libertà condizionale da parte dei condannati per i c.d. delitti ostativi, non collaboranti – escluso in base all'assetto previgente - al fine di tener conto delle modifiche apportate alla regolamentazione di tali fattispecie delittuose dall'articolo 1 (alla cui scheda si rinvia) (comma 1, lett. *a*). Una specifica disciplina viene, altresì, introdotta per l'accesso a tale istituto da parte dei condannati all'ergastolo per i c.d. reati ostativi non collaboranti (comma 1, lett. *b*)).

Il comma 1, lett. *b*), prevede con riguardo ai condannati all'ergastolo per reati ostativi non collaboranti, l'innalzamento del requisito minimo della pena detentiva già espiata (30 anni) per l'accesso alla libertà condizionale nonché l'aumento del numero di anni di libertà condizionale utili per estinguere la pena e revocare le misure di sicurezza personali adottate (10 anni) rispetto a quanto corrispondentemente previsto per i condannati all'ergastolo per reati non ostativi e per i collaboranti (26 anni e 5 anni).

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e confermato dal Governo al Senato, circa la natura ordinamentale e procedurale e la neutralità finanziaria della disposizione, nonché in merito agli effetti attesi di diminuzione dei costi trattamentali e di mantenimento in carcere con ricadute positive in termini di risparmio di spesa per la finanza pubblica, peraltro non preventivamente scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 3

Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari

La norma, modificata dal Senato, definisce la disciplina transitoria da applicare ai detenuti e agli internati per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma recata dal

decreto legge in esame agli articoli 1 (reati c.d. ostativi) e 2 (libertà condizionale) (commi 1 e 2).

In particolare, viene previsto che l'articolo 1, comma 1, lettera a) (*Cfr. supra*), che estende il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari anche in caso di esecuzione di pene inflitte per delitti diversi da quelli ostativi⁵, quando il giudice della cognizione o dell'esecuzione accertino che tali delitti sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati ostativi ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati, non trovi applicazione quando il delitto è stato commesso prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame (comma 1).

Viene, altresì, disposto che ai condannati che, prima della data di entrata in vigore del decreto legge in esame, abbiano commesso delitti ostativi, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati siano state applicate circostanze attenuanti, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, i benefici di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis* della legge n. 354/1975 e la liberazione condizionale, possono essere concesse, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). La libertà vigilata comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati o sottoposti a misura di prevenzione per reati specificamente indicati dalla norma (comma 2).

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto e le finalità della disposizione precisando che questa è volta a modulare, in adesione del principio generale del *favor rei*, le condizioni tanto per l'ammissione alla liberazione condizionale che per la concessione dei benefici penitenziari, evitando che alcuni soggetti restino esclusi dai principi riconosciuti con il provvedimento in esame per un mero fattore temporale. La norma, pertanto, possiede carattere ordinamentale e procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche e le integrazioni apportate alla norma nel corso dell'esame al Senato non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerate la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma evidenziate anche dalla relazione tecnica.

⁵ Indicati nell'elenco dell'art. 4 *bis*, comma 1 O.P.

ARTICOLO 4

Disposizioni in materia di Guardia di finanza

Normativa previgente. L'art. 25 della legge n. 646/1982 prevede che il nucleo di polizia economico-finanziaria del Corpo della guardia di finanza possa procedere alla verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale delle persone nei cui confronti:

- sia stata emanata una sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p.;
- sia stata emanata una sentenza di condanna, anche non definitiva, per il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-*quinqies*, comma 1, del DL n. 306/1992);
- sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere).

La norma precisa, altresì, che la verifica è effettuata ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'art. 10, della legge n. 575/1965.

La norma, modificando l'art. 25 della legge n. 646/1982, estende la platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza può procedere ad indagini fiscali e patrimoniali, al fine di ricomprendervi anche i detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'art. 41-*bis*, della legge n. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario) (comma 1).

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale del provvedimento, non modificato dal Senato, ribadisce il contenuto della norma e, con riguardo alle attività di indagine fiscale e patrimoniale assegnate al Corpo della Guardia di finanza in relazione a soggetti sottoposti al regime di massima sicurezza previsto dall'art. 41 *bis* OP, precisa, tra l'altro, che i relativi delitti rientrano tra quelli per i quali sono attribuiti poteri ispettivi in materia fiscale al medesimo Corpo, espressione delle funzioni di polizia economico-finanziaria disciplinate dal D. lgs. n. 68/2001.

La relazione tecnica afferma, infine, che dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica dal momento che le suddette attività sono tutte collegate ed interconnesse e che, attesa la loro natura istituzionale, potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato, il **Governo**⁶, in risposta ai chiarimenti richiesti, ha confermato che la norma non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le

⁶ Nella documentazione consegnata in Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 4 del 22 novembre 2022.

pertinenti attività sono realizzabili attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò, in quanto:

- a) la citata norma, stabilendo l'ampliamento della platea dei soggetti nei cui confronti la Guardia di finanza può procedere all'esecuzione di verifiche della "posizione fiscale, economica e patrimoniale", consente di orientare le attività ispettive verso gli obiettivi più proficui al fine di migliorarne lo standard qualitativo;
- b) l'art. 25 della legge n. 646/1982 conferisce all'Istituzione una facoltà e non un obbligo nella pianificazione delle verifiche sub a), pertanto l'estensione del novero dei soggetti potenzialmente destinatari non determina necessariamente un aumento degli interventi da effettuare;
- c) le attività di controllo di specie saranno comunque eseguite nell'ambito delle ordinarie attività d'istituto del Corpo, garantendo un razionale impiego delle risorse ed evitando il sostenimento di oneri aggiuntivi.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e confermato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, circa la possibilità, per il Corpo della Guardia di finanza, di svolgere compiti investigativi fiscali e patrimoniali in condizioni di neutralità finanziaria, come previsto dall'articolo 8 e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente anche nei confronti della più ampia platea prevista. Si prende atto, in particolare, del fatto che siffatti ulteriori compiti sono comunque riconducibili al quadro delle attività istituzionalmente già svolte dal Corpo.

ARTICOLO 5

Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali

Le norme, modificate nel corso dell'esame presso il Senato, introducono l'articolo 633-*bis* nel codice penale per disciplinare il reato di invasione arbitraria di terreni o edifici al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica anche in ragione del numero dei partecipanti.

La relazione tecnica riferita al testo originario dell'articolo afferma che l'intervento riveste carattere ordinamentale, riferendosi alla normale attività di prevenzione dei reati, e non comporta, dunque, oneri. Le norme, secondo la relazione tecnica, apprestano misure volte

a rendere più efficace l'attività di prevenzione e contrasto dei reati, già svolta dalle competenti autorità dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 5-bis

Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, modificano l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che reca, fra l'altro, disposizioni per migliorare l'efficienza del processo penale. In particolare l'articolo 85 reca disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità in relazione ai reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 150/2022.

Fermo restando il termine assegnato alla persona offesa per proporre querela dal comma 1 del citato articolo 85, le modifiche introdotte con la norma in esame stabiliscono, tra l'altro, modificando il comma 2, che le misure cautelari personali in corso di esecuzione con riferimento a questi reati perdono efficacia se entro un breve termine (20 giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina) l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela: conseguentemente si stabilisce che l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere procedimentale delle disposizioni e nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che le attività di ricerca della persona offesa possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 5-quater

Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico

Normativa vigente. L'art. 87 del D.lgs. n. 150/2022 demanda ad un regolamento da adottare con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023, la definizione delle regole tecniche riguardanti i depositi, le

comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale (comma 1). Entro il medesimo termine, con un regolamento da adottare con le stesse modalità⁷, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione (comma 3). A tale disposizione non sono ascritti specifici effetti finanziari.

La norma, introdotta dal Senato, apporta una serie di modifiche e integrazioni all'art. 87, del D.lgs. n. 150/2022 recante disposizioni in materia di processo penale telematico.

In particolare, viene disciplinata la modalità di deposito dell'atto di impugnazione da parte del soggetto che si trovi all'estero, prevedendo che, sino all'attuazione della disciplina di deposito con modalità telematiche⁸, le parti private che si trovino all'estero possano presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare che provvede immediatamente alla trasmissione alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (comma 1, lett. a)).

Vengono, altresì, indicati - con l'introduzione del nuovo comma 6-*bis* al suddetto art. 87 - gli atti processuali che, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87, del D. lgs. n. 150/2022 disciplinanti a regime il nuovo processo penale telematico da adottare entro il 31 dicembre 2023, debbono avvenire obbligatoriamente in modalità telematica, mediante deposito nel portale del processo telematico [comma 1, lett. b), cpv. 6-*bis*]]. È, inoltre, demandata ad uno o più decreti ministeriali l'individuazione degli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito nel portale del processo telematico [comma 1, lett. b), cpv. 6-*ter*]] ed è disposto che per gli atti dei suddetti nuovi commi 6-*bis* e 6-*ter*, l'invio tramite Posta elettronica certificata (PEC) non è consentito e non produce alcun effetto [comma 1, lett. b), cpv. 6-*quinqies*]].

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che le disposizioni concernenti rispettivamente la possibilità, per le parti private che si trovino all'estero di presentare un atto di impugnazione per il tramite dell'agente consolare (comma 1, lett. a)) e l'introduzione [comma 1, lett. b), cpv. 6-*bis*]] dell'obbligo di deposito di specifici atti processuali

⁷ Sentiti altresì, il Consiglio superiore della magistratura (CSM) e il Consiglio nazionale forense (CNF).

⁸ Di cui all'art. 111-*bis*, c.p.p. introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 150/2022.

con modalità telematiche (mediante deposito nel portale del processo telematico) siano applicabili senza nuovi o maggiori oneri, nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente.

ARTICOLO 5-*quinquies*

Disposizioni transitorie in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale

Normativa vigente. L'articolo 24, comma 4, del DL n. 137/2020 prevede che, in via transitoria, nel processo penale, per tutti gli atti, documenti e istanze, non inerenti alla chiusura delle indagini preliminari di cui all'art. 415-*bis* c.p.p., sia consentito il deposito con valore legale tramite Posta elettronica certificata (PEC) presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari. Tale disposizione è assistita da clausola di neutralità finanziaria (comma 6-*undecies*) e alla stessa non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Il termine di efficacia della suddetta disposizione è stato da ultimo prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 1, del DL n. 228/2021. Anche a tale norma di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

L'art. 87, del D.lgs. n. 150/2022, demanda ad un regolamento da adottare con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023, la definizione delle regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale (comma 1). Entro il medesimo termine, con un regolamento da adottare con le stesse modalità⁹, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione (comma 3). A tale disposizione non sono ascritti specifici effetti finanziari.

La norma, approvata dal Senato, introduce nel D. lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma del processo penale) l'art. 87-*bis*, recante disposizioni transitorie per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale. In particolare, la disposizione introdotta proroga - fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87, del D. lgs. n. 150/2022 disciplinanti a regime il nuovo processo penale telematico da adottare entro il 31 dicembre 2023 - la possibilità di depositare taluni atti, documenti e istanze¹⁰, mediante l'impiego della Posta elettronica certificata (PEC), consentita nel testo vigente dell'art. 24, del DL 137/2020 fino al 31 dicembre 2022 (commi da 1 a 9).

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

⁹ Sentiti altresì, il Consiglio superiore della magistratura (CSM) e il Consiglio nazionale forense (CNF).

¹⁰ Diversi da quelli individuati dal comma 6-*bis* e 6-*ter* dell'art. 87, del D.lgs. n. 150/2022, introdotti dall'art. 5-*quater* del provvedimento in esame (Cfr. *Supra*).

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'ulteriore proroga della possibilità di impiego della PEC per il deposito nel processo penale degli atti, documenti e istanze, previsti dalla norma, oltre il termine previsto a normativa vigente al 31 dicembre 2022, non incida su eventuali effetti finanziari associati a fasi attuative del processo penale telematico come disciplinato dal D.lgs. n. 150/2022, ora oggetto di proroga, e che la stessa proroga sia realizzabile nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente.

ARTICOLO 5-*undecies*

Disposizioni in materia di videoregistrazioni

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla decorrenza del termine di applicazione dell'obbligo di videoregistrazione dell'assunzione di dichiarazioni, prevedendo che il predetto obbligo si applichi decorsi sei mesi (anziché un anno) dall'entrata in vigore della riforma.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione anticipa l'entrata in vigore di norme a cui non sono stati attribuiti effetti finanziari: sotto questo profilo non si formulano quindi osservazioni; si evidenzia peraltro la necessità di escludere che l'anticipazione dell'obbligo di videoregistrazione comporti esigenze non previste, riferite a dotazioni di risorse e mezzi, con conseguenti riflessi di carattere finanziario.

ARTICOLO 5-*quaterdecies*

Proroga di disposizioni processuali per provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici

La norma, introdotta al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2025 l'applicazione dell'art. 218, commi 2, 3, 4 e 5, del DL n. 34/2020 che, limitatamente al periodo di vigenza dello stato di emergenza Covid, ha previsto misure volte a contenere, attraverso l'applicazione di un procedimento abbreviato, i tempi dell'eventuale contenzioso derivante dalle decisioni adottate dalle federazioni sportive nazionali in ragione del *lockdown*, in materia di

competizioni e campionati, professionistici e dilettantistici, per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 (comma 1).

Si evidenzia che al testo vigente dell'art. 218 del DL n. 34/2020 non sono stati ascritti effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della norma e tenuto conto che alla disposizione oggetto di proroga da parte della stessa non sono ascritti effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 6

Modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

Le norme rinviano dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, di attuazione della delega per la riforma del processo penale.

Si rammenta che l'articolo 99 del decreto legislativo n. 150/2022 stabilisce che, salvo quanto previsto all'articolo 67 (finanziamento di programmi di giustizia riparativa), le amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del decreto stesso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la necessità del differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, recante attuazione della riforma del processo penale, corrisponde all'esigenza di consentire, a livello organizzativo, di approntare le migliori soluzioni applicative alle mutate discipline e nel contempo favorire l'individuazione di prassi e linee interpretative condivise indispensabili per il positivo impatto della riforma stessa.

A seguito delle richieste di chiarimento formulate nel corso dell'esame al Senato, **il Governo** ha esplicitato che il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022 è ritenuto necessario per consentire di approntare, negli uffici dell'amministrazione giudiziaria interessati, delle più efficaci misure di carattere organizzativo e di gestione del personale, dei carichi di lavoro e dell'utilizzo delle potenzialità fornite dagli applicativi e dalle strumentazioni già disponibili. A tal fine, sono state avviate proficue interazioni tra gli Uffici ministeriali e i vertici degli Uffici giudiziari coinvolti per favorire, a fronte di un'analisi condivisa delle nuove disposizioni normative, l'individuazione di prassi applicative uniformi e utili a valorizzare i molti aspetti innovativi della riforma. Il Ministero ha inoltre esplicitamente dichiarato che non si ravvisano fabbisogni aggiuntivi o rimodulativi delle risorse già preordinate, tali da generare interventi di specifico adeguamento degli stanziamenti per spese di funzionamento in sede di manovra di bilancio per il nuovo triennio. Al riguardo

si rappresenta, in particolare, il grado avanzato di realizzazione degli interventi di potenziamento e implementazione dei sistemi informatici, anche nel settore penale, e l'idoneità della dotazione dei dispositivi e delle infrastrutture informatiche presenti negli uffici giudiziari, frutto di una attenta programmazione e riorganizzazione a livello centrale e periferico compiuta dalla competente articolazione ministeriale e in grado di soddisfare le esigenze informatiche degli uffici dislocati sul territorio nazionale, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

Il differimento contenuto entro la data del 30 dicembre 2022, secondo la relazione tecnica, consentirà di perseguire gli obiettivi PNRR relativi all'efficienza del processo penale e alla celere definizione dei procedimenti giudiziari con maggiore completezza, assicurando al tempo stesso il raggiungimento dei risultati attesi nell'ambito della pianificazione approvata dalla Commissione europea.

La relazione tecnica, in conclusione, afferma che la norma è di carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 150/2022 è disposta mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame al Senato, inoltre, il Governo ha dichiarato che non si ravvisano fabbisogni aggiuntivi o rimodulativi delle risorse già preordinate, tali da generare interventi di specifico adeguamento degli stanziamenti per spese di funzionamento in sede di manovra di bilancio per il nuovo triennio.

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti Sars-cov-2

Le norme modificano ed integrano il testo del decreto legge n. 44/2021¹¹. In particolare, si stabilisce che le disposizioni transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022, in luogo del termine finale previgente del 31 dicembre 2022.

La relazione tecnica assicura che le disposizioni recate dall'articolo in esame rivestono carattere ordinamentale e che alle stesse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente.

¹¹ Che reca, fra l'altro, misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 ed in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il tenore ordinamentale della disposizione e tenuto conto che le modifiche incidono su norme (artt. 4, 4-*bis* e 4-*ter* del DL n. 44/2021) prive di effetti finanziari.

ARTICOLO 7, comma 1-*bis*

Sospensione dei procedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che dalla data di entrata in vigore delle norme in esame fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione pecuniaria (pari a 100 euro) previsti dall'articolo 4-*sexies*, commi 3, 4 e 6, del decreto legge n. 44/2021 ossia connessi con il mancato adempimento degli obblighi vaccinali da parte del personale della scuola, del comparto sicurezza, della polizia locale e di altre categorie di soggetti.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, al fine di suffragare la neutralità finanziaria delle disposizioni, andrebbero acquisiti chiarimenti volti ad escludere che le stesse – sospendendo le attività ed i procedimenti di irrogazione di sanzioni – possano incidere su flussi di entrata eventualmente già scontati nelle previsioni di bilancio con riferimento all'esercizio 2022.

ARTICOLO 7, comma 1-*ter*

Prosecuzione dell'attività dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, nel modificare l'articolo 2 del decreto legge n. 24/2022, prevede il differimento dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 dell'applicazione della disciplina transitoria che ha disposto la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia.

Di conseguenza, si prevede la decorrenza dal 1° luglio 2023 - anziché dal termine del 1° gennaio 2023 - del subentro del Ministero della salute nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità.

Il citato articolo 2, nel testo vigente, in particolare, prevede:

- L'istituzione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, destinata ad operare fino 31 dicembre 2022. L'unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, ha un direttore ed utilizza personale pubblico, senza determinare nuovi o maggiori oneri salvo quello derivante da assunzioni a tempo indeterminato debitamente coperte (articolo 2, commi 1 e 3 decreto legge n. 24/2022);
- in relazione al personale di nuova assunzione, temporaneamente assegnato all'Unità, l'autorizzazione di spesa per il 2022 pari a 124.445 euro, per far fronte alle maggiori spese di funzionamento derivanti dalle assunzioni medesime (articolo 1, comma 4 del decreto legge n. 24/2022).

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme in esame intervengono sull'articolo 2 del decreto legge n. 24/2022 al fine di prorogare dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 l'operatività dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Tale struttura era destinata ad operare senza nuovi o maggiori oneri, se si eccettuano quelli derivanti da assunzioni debitamente coperte in modo permanente e dalle spese di funzionamento derivanti dalle assunzioni, finanziate per il solo anno 2022. Tanto premesso, appare opportuno che il Governo chiarisca se il perdurare dell'Unità, presso cui operano temporaneamente le unità di personale assunto, possa comportare ulteriori spese, ivi comprese quelle di funzionamento, per il 2023 e, in caso affermativo, a valere su quali risorse si intenda far fronte a tali occorrenze finanziarie, tenuto conto che la norma non reca una specifica copertura e che, in caso di utilizzo nel 2023 di eventuali risorse non utilizzate nel precedente esercizio, si determinerebbero comunque effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto, che andrebbero conseguentemente quantificati, indicando le risorse con cui farvi fronte.

ARTICOLO 7-bis

Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, apportano modifiche all'articolo 1, comma 261, della legge n. 234/2021. Tale norma, nel testo vigente, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022 e la spesa massima di 350 milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023. Le modifiche:

- riducono la spesa autorizzata a valere sul fabbisogno sanitario per il 2023 di 35,8 milioni (la nuova autorizzazione è dunque pari a 314,2 milioni) e conseguentemente rideterminano il fabbisogno sanitario nazionale standard di tale anno, fissato dall'articolo 1, comma 258, della citata legge 234/2021, in 126.025,2 milioni in luogo degli attuali 126.061;
- per consentire l'assolvimento dei compiti messi in capo alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 31,9 milioni di euro per l'anno 2023 ed assegnano all'Istituto Superiore di Sanità l'importo complessivo di 3,9 milioni di euro per l'anno 2023.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme si limitano ad attribuire alle amministrazioni centrali parte dei fondi già destinati alle Regioni per la medesima finalità ossia il finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023. Non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che restino sostanzialmente invariati gli effetti di cassa correlati all'utilizzo delle risorse in questione.

ARTICOLO 8

Clausola di invarianza finanziaria

La norma stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.